



# CITTA' DI REGGIO CALABRIA

*Settore Polizia Municipale e Viabilità  
Servizio Viabilità*

Ordinanza N° 311

Prot. N.

**OGGETTO: "CORRIAMO CATONA" DISCIPLINA DEL TRAFFICO VEICOLARE**

## IL DIRIGENTE

**Visto** che nella giornata del 5 Maggio 2024 si svolgerà la manifestazione sportiva denominata **"CORRIAMO CATONA"** promossa dalla ASD Sacri Cuori Catona;

**Visto che** per garantire il regolare svolgimento della manifestazione ed a tutela della pubblica incolumità, è necessario predisporre un adeguato provvedimento per la disciplina della sosta e della circolazione nelle aree interessate dalla manifestazione sportiva;

**Visto** il percorso di gara;

Visto la polizza Convenzione CSI – Centro Sportivo Italiano con polizza RCT n. 90304 e polizza infortuni n. 90303 con decorrenza dalle ore 24,00 del 31/10/2023 e scadenza alle ore 24,00 del 30/12/2024;

**Visti** gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

**Visti** i D.D.P.R. n°495 del 16.12.1992 e n. 610 del 16.09.1996;

**Visto** l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D.lgs. n. 267 del 18.08.00;

**Richiamati** i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

## ORDINA

**il divieto di sosta con zona rimozione e l'interdizione alla circolazione dalle ore 13.00 alle ore 20.00 del 5 Maggio 2024 lungo il seguente percorso:**

via Enzo Laganà

via Marina Arenile di Catona

## AUTORIZZA

L'associazione ASD Sacri Cuori Catona ad effettuare la manifestazione sportiva **"CORRIAMO CATONA"**, nella giornata del 5 Maggio 2024, dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e comunque sino a fine esigenze, lungo il percorso di seguito riportato:

via Enzo Laganà

via Marina Arenile di Catona

**E'** fatto obbligo agli organizzatori di provvedere al controllo di tutti i varchi che intersecano il percorso di gara mediante l'ausilio di volontari in occasione del transito della manifestazione sportiva.

L'associazione richiedente e' responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione della manifestazione, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

La segnaletica di divieto di sosta sarà collocata in opera, almeno 48 ore prima a cura e spese della Castore Spl.

La stessa Castore Spl provvederà alla transennatura delle vie interessate dall'interdizione.

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza deve essere in possesso degli organizzatori sul luogo della manifestazione e deve essere esibita agli addetti in caso di controllo.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Scalo Domenico



Il Dirigente  
Dott. Salvatore Zucco

